


QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

8

# Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII

a cura di  
Paola Guglielmotti



GENOVA  
SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA  
Palazzo Ducale  
2020



QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

8

Collana diretta da Carlo Bitossi

# Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII

a cura di  
Paola Guglielmotti



GENOVA 2020

*Referees*: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

*Referees*: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

I saggi pubblicati in questo volume sono stati sottoposti in forma anonima ad almeno un referente.

All articles published in this volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

## INDICE

I. Paola Guglielmotti, <i>Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII: ragioni e scelte di una ricerca collettiva</i>	pag.	1
1. Gli obiettivi e i cartolari notarili quali fonti prevalenti	»	1
2. L'ambito territoriale, il contesto giurisdizionale e della prassi	»	6
3. La soglia del 1300: tra mole documentaria e specifici sviluppi sociali ed economici	»	8
4. L'apporto gestionale e patrimoniale delle donne: ancora sull'approccio ai <i>cartularia</i> notarili	»	11
5. Età, ciclo di vita e appartenenza familiare rispetto alla gestione del patrimonio	»	14
6. Violenza tra le pareti domestiche e diritti di cittadinanza entro la cerchia muraria	»	16
Carte di Genova e della Liguria	»	20
II. Valentina Ruzzin, <i>La presenza delle donne nei cartolari notarili genovesi (secoli XII-XIII)</i>	»	29
1. Composizione e selezione dei cartolari prevenuti	»	29
2. La clientela di un notaio e le azioni delle donne filtrate nel cartolare	»	31
3. Per una lettura non 'ingenua' dei cartolari: interrogativi sul patrimonio delle donne	»	33
<i>Dossier documentario</i>	»	37
III. Denise Bezzina, <i>Dote, antefatto, augmentum dotis: costruire il patrimonio delle donne in Liguria nei secoli XII e XIII</i>	»	69
1. Donne, doti e patrimoni: cenni storiografici	»	71
1.1. La dote nell'Europa mediterranea e a Genova nella passata storiografia	»	71
1.2. L'antefatto	»	74
2. Dote e matrimonio tra norma e prassi	»	77
3. Dote e normativa in Liguria: tra protezione ed esclusione	»	83
3.1. La dote negli statuti liguri: Genova e Albenga	»	85
3.2. Dote e successione: un legame indissolubile	»	90

4. La dote nella prassi a Genova e in Liguria	pag. 94
4.1. Costituzione e valore della dote	» 95
4.2. L'antefatto: uno sguardo comparativo nella regione ligure	» 102
4.3. Trasformismi dotali	» 105
4.3.1 La dote come bene fluttuante: <i>dos, augmentum dotis, extradots</i>	» 106
4.3.2. L'evoluzione del fondo dotale: dote, <i>guarnimenta</i> e il processo di inflazione dotale	» 111
4.4. Chi controlla il fondo dotale?	» 113
4.5. La fine del matrimonio. Trasmettere e riottenere la dote tra diritti e contese	» 117
4.6. Doti per le donne destinate alla vita religiosa	» 124
5. La dote tra prassi e normativa	» 128
 IV. Paola Guglielmotti, <i>L'uso politico della dote a Genova: mogli e banniti alla fine del Duecento</i>	 » 137
1. Il contesto politico	» 139
2. Chi sostiene le rivendicazioni?	» 143
3. Questioni da affrontare e modalità delle restituzioni	» 146
4. Reintegri e restituzioni	» 150
5. La soluzione genovese e la salvaguardia di un principio	» 155
 V. Paola Guglielmotti, <i>Extradoti e gestione patrimoniale: relazioni familiari, dinamiche sociali e progetti economici in Liguria nei secoli XII e XIII</i>	 » 161
1. Definizioni di extradoti e storiografia	» 161
2. Le extradoti e la loro rilevabilità nel contesto ligure: diffusione e trasversalità sociale	» 165
2.1. Casistica tra città e villaggi	» 165
2.2. Trasversalità sociale di una risorsa: una contrazione tardo duecentesca?	» 169
3. Alle origini delle extradoti: l'abolizione della <i>tercia</i>	» 170
4. Il problema dell'identificazione del fondo extradotale	» 172
5. Come si costituisce il fondo non dotale?	» 179
5.1. Lasciti testamentari per extradoti	» 179
5.2. Extradoti originate o potenziate da <i>donationes inter vivos</i>	» 181
5.3. La (ri)costituzione del fondo extadotale tra due matrimoni	» 182

6. Come si gestiscono (e si alimentano) le extradoti?	pag.	184
6.1. Gestione frazionata e qualità degli investimenti	»	184
6.2. Extradoti investite in commende	»	187
6.3. Duttività degli usi delle extradoti	»	189
7. Extradoti e contesto normativo	»	192
7.1. Una scarsa normazione statutaria	»	192
7.2. Il limite di 10 lire agli investimenti femminili autonomi (1288?)	»	195
8. Tendenze ed evoluzione delle extradoti	»	196
VI. Denise Bezzina, <i>Gestione di beni e patrimonio: spazi di iniziativa delle donne a Genova nei secoli XII e XIII</i>	»	207
1. Gestione e iniziativa femminile: una nota introduttiva	»	207
2. Un limite all'autonomia? I <i>propinqui et vicini</i> nei contratti femminili	»	208
3. Le risorse materiali delle donne: disponibilità di torri, diritti e patrimoni	»	213
4. Gestire i propri denari: credito e investimenti commerciali	»	220
5. Una finestra sul mondo artigiano: attività lavorative e investimenti	»	228
6. Un quadro articolato	»	235
VII. Paola Guglielmotti, <i>Gestione e devoluzione del patrimonio in ambito extraurbano ligure: le donne delle stirpi signorili nei secoli XII e XIII</i>	»	243
1. Il secolo XII: acquiescenza e supplenza	»	247
1.1. Tederata e Ferrara dei marchesi del Bosco: oneri anche militari?	»	248
1.2. La <i>comitissa</i> Matilda, moglie dell'imprigionato marchese Alberto Zueta di Parodi	»	250
1.3. Alda, moglie di Ottone del Carretto: sacrificio della dote e rinuncia all'azione in una dimensione pubblica?	»	252
2. Il secolo XIII: salvaguardia delle doti, consensi dovuti, indebitamento e frazionamenti irrimediabili	»	254
2.1. Margini di iniziativa?	»	255
2.2. Mabilia, vedova di Ottone di Clavesana: un 'modello' di indebitamento	»	260
2.3. Frazionamento avanzato e cessione del luogo di Montalto: la rinuncia che ricade sulle donne	»	262
2.4. Il patrimonio dei marchesi del Bosco e l'emancipata Guerreria, tale solo di nome	»	264
3. Prospettive	»	267



VIII. Paola Guglielmotti, <i>Due monasteri femminili liguri e la loro gestione: Sant'Andrea della Porta a Genova e Santo Stefano a Millesimo fino alla fine del Duecento</i>	pag. 277
1. Origini, fonti e approccio di genere	» 277
2. Il secolo XII: Sant'Andrea della Porta e la sua autonomia	» 280
3. Il secolo XIII: diversità strutturali di gestione	» 286
3.1. Sant'Andrea della Porta: refrattarietà alla clausura e all'inclusione in un ordine religioso	» 286
3.2. Santo Stefano di Millesimo: cautela e sorveglianza nell'ordine cistercense?	» 289
3.3. Sant'Andrea della Porta: un contesto di frequenti tensioni	» 294
4. Tra cautela, divisioni e rinnovamento	» 302
IX. Roberta Braccia, <i>Le libertà delle donne: le vedove tutrici e la gestione patrimoniale nella prassi notarile genovese dei secoli XII e XIII</i>	» 319
1. Le libertà femminili in una prospettiva storico giuridica: tra Genova e Italia comunale	» 319
2. Gli statuti genovesi e la 'necessaria' incapacità di agire delle donne: <i>Quando statutum est prohibitivum in persona et prohibitio est favorabilis</i>	» 322
3. Le vedove tutrici: un'eccezione alla regola	» 329
4. Agire da vedova tutrice: il lessico giuridico tra norma e prassi	» 336
X. Paola Guglielmotti, <i>Inclusione, esclusione, affezione: le disposizioni testamentarie femminili nel contesto ligure dei secoli XII e XIII</i>	» 347
1. Tra normativa, storiografia e fonti	» 347
1.1. Gli statuti di Genova e Albenga	» 347
1.2. La storiografia sul caso genovese	» 353
1.3. I testamenti nel contesto dei cartolari notarili. Quale trattamento? Quali limiti?	» 360
2. Condizioni	» 368
2.1. Costi e motivazioni	» 369
2.2. Sistemazioni preliminari al testamento	» 371
2.3. Pressioni familiari <i>versus</i> distacco del contesto familiare	» 373
2.4. Aspetti condivisi da testamenti maschili e femminili: una selezione	» 377
2.5. La coorte femminile	» 382
3. Clausole sostitutive	» 384

4. Testamenti simultanei di marito e moglie	»	387
4.1. Il coltellinaio Baldovino e Margarita, 1206	»	387
4.2. Egidio e Benvenuta, 1254	»	389
4.3. Giacomo Guercio <i>banbaxarius</i> e Adelina, 1279	»	389
4.4. Il notaio Guirardo di Lagneto e Caracosa, 1297	»	392
5. Testamenti plurimi	»	393
5.1. I due, anzi tre testamenti (1253) di Adalasia <i>de Guidone</i>	»	394
5.2. I due testamenti di Alasina (1258-1259), moglie di Oberto de Dan- dala	»	402
5.3. I due testamenti (1262) di Bonaventurosa, vedova di Stefanino <i>Pa- tarini</i>	»	404
6. Un bilancio di sfumature	»	406
XI. Denise Bezzina, <i>Percorsi femminili attraverso le proprietà familiari a Genova nei secoli XII e XIII</i>	»	415
1. Mabilia <i>de Lecavelis</i> : consolidare il patrimonio per il figlio	»	417
2. Aimelina figlia di Guglielmo Rataldo: amministrare il patrimonio con l'ausilio del marito	»	427
3. Simona vedova di Opizzone Fieschi: gestire il patrimonio per conto dei nipoti	»	433
4. Il favore per la linea agnazia	»	438
XII. Denise Bezzina, <i>Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII tra norma e prassi: acquisizioni e prospettive di una ricerca collettiva</i>	»	447
1. Donne, patrimoni e diritti: per una cronologia degli sviluppi	»	447
2. Ricchezze femminili composite e variabili	»	453
3. Lo 'scambio delle donne' e il contributo femminile alle strategie familiari	»	457
4. Donne, famiglie e patrimoni tra centro e periferia	»	464
5. Prospettive	»	466

## IV. *L'uso politico della dote a Genova: mogli e banniti alla fine del Duecento*

Paola Guglielmotti

Nei secoli cui si rivolge questo libro la dote di una donna, dopo il conferimento allo sposo o al padre di questi, tende per lo più a presentarsi nella documentazione in due ben riconoscibili eventualità, sebbene non così frequenti. Di dote si tratta nelle vertenze tra vedova e figli-eredi, quando questi tardano o rifiutano la restituzione; oppure se ne legge nelle disposizioni di ultime volontà, qualora si ricordi l'entità di quanto ricevuto dal testatore da parte della moglie e della sua famiglia, si determini l'entità della dote per una figlia o si stabilisca una cifra *ad maritare* per figlie, sorelle, nipoti, protette<sup>1</sup>.

Le tormentate contingenze politiche del tardissimo secolo XIII a Genova, alimentando la produzione di atti di natura contenziosa, consentono di verificare in maniera ravvicinata come anche le doti entrino nelle dinamiche politiche, andando un po' oltre la constatazione del consueto gioco delle alleanze matrimoniali, di innegabile importanza. La documentazione individuata, relativa a pochi mesi in tutto e solo a doti di poche donne dell'aristocrazia, mostra rivendicazioni precoci perché i mariti sono ancora viventi (*constante matrimonio*, secondo il diritto romano). Questi uomini sono tuttavia considerati insolventi in quanto sono stati confiscati loro dal comune i beni familiari, compresi quelli costituiti o derivanti dall'apporto dotale, dal momento che sono stati dichiarati *banniti et forestati et rebelles*<sup>2</sup>. È bene sottolineare subito come tali termini vengano usati con significato sinonimico. Le ragioni dell'allontanamento di ciascuno dalla città sembrano riconducibili alle medesime ravvicinate contingenze politiche e in ogni caso quell'uso lessicale appiattisce eventuali differenze. Occorre enunciare subito che le ri-

---

Ringrazio Giuliano Milani per una lettura di questo testo.

<sup>1</sup> Si veda in questo volume il Capitolo III di Denise Bezzina.

<sup>2</sup> Ha portato l'attenzione sul bando come « esempio ricco di possibilità per una ricerca centrata sul genere » KIRSHNER 2004, pp. 33-34; mentre resta utile l'inquadramento generale su bando ed esilio proposto da STARN 1982 (soprattutto i capp. 1 e 2), buoni spunti riguardo le rivendicazioni delle doti si possono trarre anche da FOSTER BAXENDALE 1991, che si è rivolta all'esilio dei fiorentini Alberti nel primo Quattrocento.

vendicazioni sono chiaramente gestite e affrontate come un insieme unitario e coerente dalle donne, dai loro rappresentanti e dal comune genovese stesso, in un lasso di tempo piuttosto ravvicinato.

In una fase in cui il privilegio della linea maschile nella trasmissione del patrimonio familiare è ormai indiscusso, il dato che si reclamino delle doti lascia emergere dettagli di non poco conto, pur da una base documentaria abbastanza esile. Il bando è qui di interesse non tanto in sé ma in quanto fa in un certo senso da reagente, consentendo uno sguardo anche a ritroso. Nel campo di osservazione possono perciò entrare elementi diversi, alcuni dei quali di solito non percepibili nella documentazione notarile altrimenti conservata: coloro che effettivamente portano avanti le rivendicazioni; la natura dei beni dati in dote; le forme della conversione degli importi monetari nel patrimonio della famiglia del marito; l'importanza che ha una corretta e tempestiva registrazione a fini fiscali degli investimenti o degli accrescimenti patrimoniali costituiti da beni immobili; e in definitiva la logica secondo cui si autorizzano le restituzioni.

A differenza di quanto consente il quadro documentario quasi coevo dell'altra città italiana meglio studiata sotto questo profilo, cioè Bologna, il fuoriuscitismo a Genova non è stato testimoniato né da liste dei banniti né da registri comunali 'dedicati'<sup>3</sup>. I cartolari degli uffici comunali pervenuti datano oltretutto solo dalla seconda metà del secolo XIV, almeno di quelli degli uffici in senso stretto ed esclusivo, in quanto non includenti atti redatti per i privati. Si è rivelato perciò prezioso l'unico cartolare conservato di Giacomo di Albaro, il notaio che opera per il podestà o un suo giudice nel palazzo comunale, senza trascurare l'attività privata<sup>4</sup>. Qui sono raccolti anche sette documenti, datati tra il 9 gennaio e il 23 maggio del 1297<sup>5</sup>, in ciascuno dei quali si legge la favorevole

<sup>3</sup> Il testo di riferimento su questi temi è MILANI 2003; sul fatto che i documenti relativi alle esclusioni politiche ebbero scarsa possibilità di conservarsi MILANI 2007, p. 597; si veda anche MILANI 2009. Per una buona illustrazione del quadro documentario sul bando nell'Italia settentrionale è sempre utile ricorrere a TORELLI 1998. Una ricerca dedicata al bando criminale a Siena è PAZZAGLINI 1979, mentre a proposito dell'esilio politico, ma su una cronologia più spostata in avanti rispetto a quella di questo libro che rende un po' inappropriata la comparazione, si vedano SHAW 2000 e più di recente *Escludere per governare* 2011.

<sup>4</sup> Un compendio dell'attività e del percorso di questo notaio, il cui cartolare (in ASGe, *Notai Antichi*, 146) copre il periodo che va dal 4 gennaio del 1295 al 10 dicembre 1297, si può leggere in GUGLIELMOTTI 2017, pp. 12 e 13 e nota 7.

<sup>5</sup> ASGe, *Notai Antichi*, 146, not. Giacomo di Albaro, cc. 70v-71r, 1297 gennaio 9 (Clara, moglie di Federico Fieschi); c. 71r-v, 1297 gennaio 14 (Isabella, moglie di Giacominio Malocello:

sentenza emanata di solito dal giudice del podestà a proposito della rivendicazione di dote e antefatto, cioè la *donatio propter nuptias*, il cui conferimento, o meglio la promessa di farlo corrispondere a una parte del proprio patrimonio, è uno degli atti che accompagnano solitamente l'unione matrimoniale. Nelle famiglie aristocratiche l'antefatto si è stabilizzato da tempo in 100 lire<sup>6</sup>.

### 1. *Il contesto politico*

L'analisi dei conflitti che scuotono la città ligure nell'ultimo decennio del Duecento e che implicano la messa al bando di esponenti di una parte deve essere ancora attuata in profondità. Per quanto riguarda i vertici istituzionali, tra il 1296 e il 1298 c'è una ripresa della precedente e ben più lunga esperienza di due capitani del Popolo (1270-1291). La nuova decorrenza è databile con una certa precisione proprio grazie al cartolare di Giacomo di Albaro, che mostra il capitano Corrado Doria attivo a nome dell'altro capitano, Corrado Spinola, almeno dal maggio 1296<sup>7</sup> ed è confermata negli Annali di Giorgio Stella, completati ai primi del Quattrocento<sup>8</sup>. Come chiariscono anche le sette sentenze contenute nel registro di Giacomo di Albaro, i due capitani sono affiancati da

---

l'edizione completa di questo atto si legge quale n. 11 del *Dossier documentario* nel Capitolo II); c. 72r, 1297 gennaio 14 (Andriola, moglie di Manfredo Grillo); cc. 72v-73r, 1297 gennaio 16 (Bertolina, moglie di Federico Grimaldi); cc. 93v-94r, 1297 aprile 23 (Eliana, moglie di Bernabò de Nigro: l'edizione completa di questo atto si legge quale n. 12 del *Dossier documentario* nel Capitolo II); cc. 94v-95r, 1297 aprile 23 (Giacomina, moglie di Bonifacio de Nigro); c. 100r, 1297 maggio 23 maggio (Clarissa, moglie di Ianino Malocello; in questo documento è rimasta vuota un'ampia parte della carta destinata a registrare quanto riportato nell'estimo e attestante la proprietà rivendicata). Nel testo che segue non richiamerò queste indicazioni archivistiche.

<sup>6</sup> Si veda in questo volume il Capitolo III di Denise Bezzina. Il sequestro di beni di esponenti della parte perdente, quando non vi sia una dote di mezzo, può risultare irrevocabile e far affiorare esiti disomogenei all'interno del medesimo contesto parentale: in quei giorni del 1297 i sindaci del comune vendono per 78 lire a Benedetto Spinola la metà di una casa posseduta da Nicola e Francesco de *Grimaldis* in comune con i figli di Rosso de *Grimaldo*, situata in *contrada Grimaldorum* e confinante per un lato con la casa di Corrado de *Grimaldo*, con un effetto 'punitivo' mirato (ASGe, *Notai Antichi*, 146, not. Giacomo di Albaro, c. 89r-v, 1297 aprile 6).

<sup>7</sup> ASGe, *Notai Antichi*, 146, not. Giacomo di Albaro, c. 38r, 1296 maggio 19.

<sup>8</sup> Georgii et Iohannis Stellae *Annales*, p. 63. Questo testo recupera molte informazioni sul periodo precedente, in gran parte attingendo agli Annali genovesi (avviati da Caffaro), che tuttavia si arrestano al 1293; inoltre va debitamente sottolineato come i *Libri Iurium* lascino scoperto il tratto che va dal 16 dicembre 1295 al 21 gennaio 1299 (*Libri Iurium* I/8 2002, p. 340).

un abate del Popolo e da otto consiglieri, con le funzioni giudiziarie attribuite a un podestà, che è ancora un ufficiale forestiero.

Oltre a ricevere un appoggio, alquanto generico, da parte del Popolo, Spinola e Doria vivono un tradizionale antagonismo con gli altri due analoghi raggruppamenti familiari, Fieschi e Grimaldi, anch'essi facenti parte della più antica aristocrazia cittadina, che hanno appunto tenuto le distanze da una politica di Popolo. Tutti insieme costituiscono però le *quattuor gentes*, secondo la sintetica definizione adottata dai medievisti genovesi: anzi, si tratta ormai di alberghi, consociazioni familiari estese e coese in un regime solitamente di perseguita contiguità abitativa, secondo modalità che cominciano a essere replicate da altri gruppi di famiglie<sup>9</sup>. Non è affatto rilevante, ai fini della presente indagine, affrontare il problema di una presunta inclinazione ghibellina o guelfa dell'uno o dell'altro schieramento. Tuttavia, in una città che non sembra aver sviluppato entro la fine del secolo XIII una legislazione antimagnatizia (che è consueto contempler il bando politico), sono queste quattro composite formazioni a costituire l'ossatura delle *partes*, adottando veri comportamenti da *magnates*<sup>10</sup>. Vanno ancora individuati con completezza gli aderenti dell'una e dell'altra parte.

Quando l'arcivescovo Iacopo da Varagine descrive nella *Chronica civitatis Ianue*, sincrona agli eventi di fine Duecento, le violenze che attraversano la città è assai preciso nell'indicare il periodo dei disordini: dal 30 dicembre 1296 al 7 febbraio 1297. È invece opportunamente reticente nel nominare gli autori dei disordini, limitandosi a menzionare generici *quidam*. Per riportare ordine in città, sempre stando a Iacopo da Varagine, *creati sunt duo capitanei*, appunto Corrado Spinola e Corrado Doria<sup>11</sup>. Il loro ruolo pacificatore, probabilmente reale, è però decisamente enfaticizzato giacché il loro reinsediamento, come si è visto, è in realtà precedente, già nel maggio del 1296<sup>12</sup>. Nulla comunque esclude di pensare a una intermittente capacità di governo. Tale sforzo di smorzare le tensioni può in ogni caso aver condizionato la politica adottata anche rispetto alle rivendicazioni delle doti.

---

<sup>9</sup> GRENDI 1975; GUGLIELMOTTI 2017; BEZZINA 2018.

<sup>10</sup> PETTI BALBI 1997a (PETTI BALBI 2007, pp. 101-114).

<sup>11</sup> IACOPO DA VARAGINE 1995, p. 503.

<sup>12</sup> Su questo periodo si veda sinteticamente POLONIO 2003, p. 203 (e rimandi alla bibliografia a pp. 229-230).

Se questo è il clima politico, i nomi dei mariti delle donne delle quali si chiede la restituzione della dote costituiscono di fatto una lista degli esclusi dal comune. Comincio a menzionare i soli cognomi: Fieschi, Malocello per due volte<sup>13</sup>, Grillo, Grimaldi, *de Nigro* per due volte, cioè 'bei nomi' dell'aristocrazia cittadina<sup>14</sup>. Si tratta di famiglie larghe, diramate e attive già in età consolare<sup>15</sup>, schierate come si è detto sul fronte avverso a quello dei due capitani. Ma per alcuni di quegli uomini il bando – lo si vedrà – è di sicuro precedente alle violenze, ben datate e vividamente descritte dall'arcivescovo domenicano, il quale ha visto bruciare tetto e colonne della cattedrale. Dal momento che non si sono conservati altri cartolari di notai al servizio del comune che operino nell'identico lasso di tempo in cui sono affrontati i sette casi<sup>16</sup>, non è agevole comprendere se siano state portate avanti analoghe rivendicazioni anche da altri soggetti: per esempio da parte di esponenti di famiglie che non rientrano pienamente in quella ristretta *élite* sociale<sup>17</sup>.

<sup>13</sup> Del sequestro di beni di un altro Malocello, Alberto, si ha notizia in ASGe, *Notai Antichi*, 146, not. Giacomo di Albaro, cc. 66v-67r, 1296 dicembre 1, con riferimento a un accertamento nell'estimo condotto il 3 agosto. I beni sono acquisiti da Simone *de Carmadino*, cioè di una famiglia prestigiosa e di risalente origine, in seguito alla sentenza di Egidio *de Piperrariis*, giudice e assessore del podestà Fulco Asinario (*non obstante contradicione comunis Ianue vel Iacobi Spinule et Philipi cintraci sindicorum comunis Ianue super bona forestatorum*: su questa precisazione occorrerà tornare in altra sede). Sui Malocello si veda BASSO 2014 che, prestando attenzione all'identità nobiliare della famiglia in un contesto fortemente segnato in senso mercantile, non ha però dato spazio adeguato all'apporto femminile.

<sup>14</sup> Si veda CARO 1975, 2, pp. 224 e 398-399, per un più lungo elenco dei banniti membri delle famiglie Grimaldi (sette uomini), Fieschi (tre membri), Malocello (tre uomini), Avvocato (uno), Grillo (uno), *de Nigro* (due), e a un *Conetinus de Meleta*, oltre al caso di cui riferisco alla nota 44. L'elenco è ricavato dal registro di Giacomo di Albaro e probabilmente non esaurisce tutti coloro che stanno in quell'anno sul medesimo fronte. La composizione di una *coniuratio*, ricordata dall'annalista Iacobo Doria, riunisce un decennio prima, nel 1288, Grimaldi, Fieschi, *de Nigro*, *de Castro*, Mallone, Salvatico, Embriaci, *de Marino*, Malocello, Fal-lamonica, Piccamiglio, Guisulfi e Cybo: *Annali genovesi* 5 1929, p. 92.

<sup>15</sup> OLIVIERI 1858.

<sup>16</sup> Ho condotto la verifica grazie a *Cartolari notarili genovesi (1-149)* 1956-1961. Che dovessero esistere registri tenuti da altri notai operanti per altri giudici è testimoniato con certezza dal fatto che nel primo dei documenti citati in nota 4 il podestà Fulco Asinario dichiara di agire *habito consilio iudicum meorum*; si veda anche qui oltre nel testo.

<sup>17</sup> Che il bando a Genova nell'ultimo decennio del secolo XIII non abbia interessato esclusivamente l'*élite* sociale si comprende dal fatto che Benvenuta, moglie *Guillelmi pelliparii*, giunge a soluzione di un piccolo contenzioso con Guglielmo *de Rocha* il quale era stato *forestatus* nel 1291: ASGe, *Notai Antichi*, 146, not. Giacomo di Albaro, c. 10r, 1296 marzo 7. Per un più completo

L'analisi qui condotta produrrà così dei risultati forse circoscritti rispetto alla situazione effettiva, ma comunque di notevole valore orientativo rispetto alle scelte della maggiore aristocrazia in materia di politica dotale degli anni o dei decenni precedenti il 1297: vedremo come la gamma delle scelte attuabili sia piuttosto larga.

Nonostante gli atti siano rogati dal medesimo notaio, è bene sottolineare che essi presentano – in tono e in impostazione – qualche differenza che mi sembra vada oltre sia la relativa varietà dei casi, sia l'attenzione prestata da Giacomo di Albaro alle parole di coloro che hanno avviato le richieste. Le prime quattro sentenze, che figurano consecutivamente sul registro e sono datate tra il 9 e il 16 gennaio 1297, sono infatti redatte su mandato del podestà Fulco Asinario (di provenienza astigiana<sup>18</sup>) o del suo giudice e vicario Egidio *de Piperariis*. Le tre di poco successive, del 23 aprile e 23 maggio, hanno luogo quando è ormai in carica il nuovo podestà Sorleone Curolo (di Tortona<sup>19</sup>), coadiuvato dal giudice e vicario Scipione *de Belexiis*.

Proprio le date così ravvicinate dei documenti, soprattutto qualora il bando sia molto fresco, inducono a sottolineare nuovamente due fatti. Da un lato, le rivendicazioni sono state avanzate in maniera in qualche modo coordinata, dall'altro i vertici del comune genovese maturano presto la risoluzione di affrontare le richieste come un problema unico: peraltro non si può essere certi che essi abbiano a disposizione specifica normativa statutaria in relazione al bando<sup>20</sup>. Nel giro di pochi giorni, infatti, si precisa come

---

elenco dei membri delle famiglie che esprimono banditi si veda sopra, nota 14; per il caso di un *bannitus et forestatus comunis Ianue* originario di Sestri (Levante) si veda la nota 44.

<sup>18</sup> I riferimenti a questa provenienza si leggono in ASGe, *Notai Antichi*, 146, not. Giacomo di Albaro, c. 36 e sgg.

<sup>19</sup> La provenienza è attestata *ibidem*, c. 90v, 1297 aprile 11.

<sup>20</sup> Occorre tener presente che il più risalente complesso statutario cittadino noto, riordinato e aggiornato a partire dal tardo secolo XIII e giunto solo nella versione adattata per la colonia di Pera (dirimpetto a Costantinopoli) agli inizi del Trecento, fornisce comunque una cornice normativa idonea. Un capitolo compreso tra gli *statuta de novo facta* nel 1288 (ma con un dettato espresso alla prima persona singolare che ne suggerisce un'origine risalente: ASCHERI 2000, p. 169) disciplina la vendita dei beni del marito per il sostentamento della moglie dopo un'assenza superiore ai tre anni, nella misura scelta del giudice, o ai sei anni, nella misura del doppio di dote e antefatto, in questo caso anche ai fini del pagamento delle *colleetae* del comune: *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 137, *De viro stante extra Ianua per III annos relinquendo uxorem*, pp. 134-135. Il seguente cap. 138, *De hiis qui volunt dotes suas auctoritate consulatus*, pp. 135-136, prescrive che quando *constante matrimonio* si



si giunge alle deliberazioni e secondo quale ispirazione, tenendo presente che cartolare di Giacomo di Albaro accoglie documenti che datano a partire già dal dicembre del 1295 e non recano tracce di questo contenzioso. Nel primo caso, che presenta qualche differenza rispetto agli altri ma che non ritengo opportuno isolare perché inaugura una linea di gestione del conflitto nei due campi avversi, il podestà Fulco Asinario procede *habito consilio iudicum meorum*. Già nel successivo, tuttavia, nel dare mandato agli *extimatores*, ci si richiama a una norma più generale e al consesso in cui è stata fissata:

Cum per dominos capitaneos comunis et populi Ianuensis, abbas et octo consiliarii eorum de consilio aliorum plurium sapientum concordatum sit quod uxores bannitorum, forestatorum et rebellium dictorum dominorum capitanei comunis et populi Ian(uensis) solucionem et extimacionem pro securitate ipsarum consequi valeant in bonis immobilibus dictorum forestatorum de dotibus et racionibus ipsarum non possint gaudere aliquo modo illis bonis que eis dabuntur in solutum seu extimabuntur... vos, extimatores comunis Ianue, sub dicta condicione et dicto modo extimatis et datis in solucionem Isabelle, filie Gabrielis de Nigro, uxori Iacobini Malocelli quondam Leonis qui tunc appellabatur Leonellus, pro dotibus et patrimonio ipsius libras septingentas<sup>21</sup>,

dove quel *gaudere* – assolutamente da escludersi! – è da intendere quale acquisizione della piena proprietà e della facoltà di disporre liberamente dei beni immobili.

## 2. Chi sostiene le rivendicazioni?

Le deliberazioni costituiscono l'atto finale di una procedura un po' più articolata e sono precedute dalle richieste inoltrate dalle sette donne o dai loro rappresentanti al governo cittadino e dalle verifiche delle loro rivendicazioni condotte sull'estimo<sup>22</sup>, a sua volta effettuate in seguito a specifici mandati: essendo questi ultimi datati, si può comprendere che negli ultimi

---

proceda alla restituzione – autorizzata dai consoli – di dote e antefatto, vuoi per decisione del marito, vuoi per richiesta della moglie, ciò non deve avvenire in *fraude creditorum*.

<sup>21</sup> ASGe, *Notai antichi*, 146, not. Giacomo di Albaro, c. 71r-v, 1297 gennaio 13. Si veda anche CARO 1975, II, p. 213 e nota, che sottolinea lo stretto numero dei deliberanti.

<sup>22</sup> Un capitolo compreso tra gli *statuta de novo facta* nel 1288 (ma con un dettato che ne suggerisce un'origine risalente) disciplina questi beni: *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 135, *De recipiendo rem immobillem in dotem*, p. 132: *Si quis vel si qua dederit vel acceperit rem immobillem in dotem vel dote pro certa quantitate, ego si inde ante me lamentacio facta fuerit vel questio id ratum habeo tamquam per extimatores publicos extimata essent.*

tre casi il bando potrebbe essere successivo ai violenti disordini descritti da Iacopo da Varagine.

Sei su sette agiscono, o almeno questa è la forma giuridica, tramite un procuratore che talora può apparire il vero protagonista. Va sgombrato il campo dall'ipotesi che il procuratore, qualora sia il padre, risulti necessario a causa della loro giovane età perché il matrimonio non emancipa dalla tutela paterna<sup>23</sup>. Inoltre, nel caso si volesse interpretare la condizione di moglie del bannito come una sorta di vedovanza, allora un ruolo attivo del genitore sarebbe particolarmente opportuno nell'ipotesi di un ritorno della figlia e della sua dote nella famiglia d'origine. In ogni caso, le sfumature rilevabili potrebbero denotare un diverso grado di *agency* da parte di ciascuna moglie di *forestatus vel in banno positus*, forse in parte condizionata dalla sua età e dal fatto di avere o meno figli (che tuttavia mai sono evocati, apparentemente fuori dal gioco delle rivendicazioni, anche in prospettiva). Ecco i casi, che espongono seguendo la successione cronologica.

Fa in un certo senso da apripista Clara, moglie di Federico Fieschi, il quale per appartenenza familiare è verosimilmente uno dei *leader* dell'opposizione al governo in carica. Clara si affida, come si legge in esordio di documento, a Faciolo figlio del fu Guglielmo Acurso: la completa forma antroponimica con cui questi è menzionato fa balzare agli occhi la mancanza dell'indicazione del genitore per entrambi i coniugi, che è invece ricorrente negli altri sei atti. Una spiegazione parziale risiede probabilmente nel fatto che una dote in questo documento non è propriamente nominata, anche se ciò non esclude che la donna non abbia più il padre vivente o 'degni' parenti da cui farsi rappresentare. Tornerò tra breve su questo caso, utile per meglio apprezzare i successivi.

Per Andriola, figlia del fu Ansaldo Boneto e moglie di Manfredo Grillo, il ricevente della restituzione è un Doria, Faranell: costui è un esponente del largo raggruppamento familiare che esprime uno dei due capitani.

Il primo individuo a essere nominato dal giudice Egidio *de Piperariis* nel terzo e lungo documento è (l'esuberante) Giacomo Embriaco, figlio del fu Nicola e *pater et legitimus administrator* di Bertolina, moglie di Francesco Grimaldi. Giacomo Embriaco è menzionato in seguito, in tutto addirittura

---

<sup>23</sup> Si veda, per esempio, *Statuti della colonia genovese 1871*, libro I, cap. 7, *De prestanda auctoritate mulieri vidue que sit in potestate patris petere dotes et rationes suas*, pp. 21-22; si veda anche, più in generale, KUEHN 1991.

nove volte, anche come *pater et procurator*, recando la sentenza traccia del dibattito sottostante e delle insistenze verbali; solo in inizio si legge accanto al suo nome un *sive ipsa Bertholina* in quanto soggetto autorizzato a rientrare in possesso dei beni rivendicati.

Nel caso di Giacomina, figlia di Guglielmo Bucucio *de Mari* e moglie di Bonifacio *de Nigro*, è un Manuele *de Mari* che nella parte centrale dell'atto *se dicit procuratorem* della donna.

Di Eliana, figlia del fu Simone *de Camilla* e moglie di Bernabò figlio di Pellegrino *de Nigro*, il procuratore compare nel corso del documento: è Mammono *de Camilla*, dunque nuovamente un membro della famiglia di origine.

Apparentemente più ambiguo è il caso di Isabella, figlia di Gabriele *de Nigro* e moglie di Giacomino Malocello del fu Leone (detto Leonello). Solo nella parte finale del testo il notaio ripete infatti come *dicta Isabella seu dictus Gabriel eius pater pro ea vellet habere solucionem de dictis dotibus et antefacto*, emergendo in tal modo però più la volontà paterna che non una delega.

Infine, di Clarissa, moglie di Ianino Malocello, non è indicato un procuratore o un uomo di famiglia che abbia presentato la rivendicazione. Forse non va trascurato il fatto che la stesura di quest'atto da parte del notaio ha almeno un tratto di sommarietà, essendo stato lasciato uno spazio nella carta destinato ad accogliere quanto registrato nell'estimo<sup>24</sup>.

Resta opaco, dalle formulazioni adottate nelle sentenze, se le sette donne abbiano seguito o dovuto seguire i mariti nel bando oppure se abbiano agito in prima persona in città o attraverso i loro padri o procuratori, e di conseguenza non è nemmeno chiaro se la parte politica prevalente abbia deciso di inasprire o meno la già accesa situazione cittadina, estendendo il banno all'intera famiglia<sup>25</sup>. Si può comunque pervenire a una prima conclusione. La dote, quando di questa propriamente si tratti, resta quasi sempre

<sup>24</sup> Sopra, nota 5.

<sup>25</sup> Sopra, nota 1. Non si dispone di elementi adeguati per riconoscere una prassi genovese duecentesca mentre, per quanto riguarda il secolo XII, il breve consolare del 1143 mette sullo stesso piano uomo e donna *homicida*, da punire con il banno e il sequestro dei beni a favore dei parenti dell'ucciso: NICCOLAI 1939, cap. 10, pp. 104-105; GUERRA MEDICI 1996, p. 35. Si ha notizia di una vicina e successiva messa al bando quando Genova è sotto la signoria di Enrico VII, nel 1313, senza però che sia chiaro se venga coinvolto anche il lato femminile delle famiglie Cybo e Malocello, oltre ai figli dei due banniti: *Acta Henrici VII* 1839, p. 80; sui fuoriusciti genovesi del 1320 si può vedere STARN 1982, pp. 46-47.

un affare della famiglia di origine della donna e di frequente del padre stesso, laddove non sia lui stesso bannito: potrebbe essere questo il caso dei due genitori viventi e non mostrati attivi nei documenti oppure di Clarissa, l'ultima della breve lista. Si può tuttavia anche ricorrere a un personaggio che è connotabile solo quale membro dell'opposto schieramento politico, come avviene con Faranello Doria; in un altro caso, il primo in ordine cronologico, i contorni del delegato risultano oscuri.

### 3. *Questioni da affrontare e modalità delle restituzioni*

Vengo finalmente ai beni sotto sequestro e reclamati. Preciso adesso che l'accertamento nell'estimo di quanto si rivendica è necessario dal momento che a Genova nel tardissimo Duecento non sembra essere compilato un registro dei beni confiscati, a differenza di quanto avviene in altre città, come Bologna, e ciò consuonerebbe con la mancanza di tracce di una legislazione antimagnatizia, almeno allo stato attuale delle indagini<sup>26</sup>. Le verifiche condotte dagli *extimatores*, infatti, non menzionano registri di natura diversa dai propri e da quelli pervenuti. Ma è sistematico l'accertamento di quanto è stato dichiarato nell'atto del conferimento dotale, quell'*instrumentum dotis* di fondamentale importanza. Il primo caso di questa breve serie, che aiuta a introdurre i successivi, sembra comunque ricadere in una tipologia leggermente diversa. Ho preferito seguire la cronologia nell'esposizione dei casi, anche perché i risultati entrano nell'esperienza concreta sia delle rivendicanti sia dell'alto funzionariato comunale.

La rivendicazione di Clara moglie di Federico Fieschi, risolta il 9 gennaio del 1297 direttamente dal podestà Fulco Asinario, si distacca da quelle successive perché, come si è detto, non pare essere in questione proprio la dote, né nominata né evocata quantificandone il valore; si rimanda però a beni coniugali. L'ufficiale delibera il ripristino della condizione precedente, che contempla non una restituzione materiale, bensì la ripresa di una generica riscossione di redditi da terre e case per cui la donna vel *alius pro ea* figura nell'estimo, come da verifica condotta il 22 novembre del 1296: anzi – poi si specifica – nei beni del marito su cui *extimata est*, fatto che rende palese il dato ovvio che il registro fosse organizzato per capofamiglia. È prevista la forte, e ben difficile da esigere, pena di 100 lire per gli affittuari che si fossero

---

<sup>26</sup> MILANI 2003, pp. 337-338.

sottratti al pagamento. Mi pare invece ardua, benché non impraticabile, l'ipotesi che si tratti di beni extradotali<sup>27</sup>, assorbiti nel patrimonio Fieschi, che riacquisiscono per così dire lo status originario. I Fieschi sono radicati nell'ampia zona attorno al villaggio di Lavagna, nella Riviera di Levante. V'è ragione di credere che la descrizione di quanto torna a Clara, qualora i beni che producono quei redditi si trovino in quell'area e si presentino parcellizzati, sia risultata problematica e in ogni caso non sia considerata un dato indispensabile. I redditi esigibili, in definitiva, sembrano essere considerati un bene *mobile* in una condizione di usufrutto.

Mentre l'incompletezza dell'ultima imbreviatura qui in considerazione occulta qualche aspetto del reintegro attuato dal podestà e dai capitani del Popolo, alle cinque rivendicazioni successive a quella di Clara Fieschi si trova soluzione adottando un criterio comune: si tratta infatti riconoscibilmente di doti. Il giudice delibera sempre su mandato dei capitani del Popolo e dei loro coadiutori. Tale criterio, che gli statuti cittadini tardo duecenteschi fissano per i debitori *forestati*, è riassunto nella formula e locuzione *ad rationem de duobus tria*<sup>28</sup>: nella documentazione trasmessa dal registro di Giacomo di Albaro i *banniti et forestati* sono di fatto assimilati ai debitori. Il contenuto e il linguaggio di questo lungo capitolo statutario, che non è esplicitamente richiamato nelle sentenze<sup>29</sup>, e la sua applicazione nel tempo non ha costituito ancora oggetto di studio. Tuttavia, quale che sia la genesi di *ad rationem de duobus tria* – che in quel capitolo è applicata agli immobili di cui si concepisce una

<sup>27</sup> Sull'extradote si veda in questo volume il Capitolo V.

<sup>28</sup> *Statuti della colonia genovese* 1871, libro II, cap. 63, *De termino statuendo debitum confitentibus et de eo solvi faciendo*, pp. 85-86; il testo del capitolo è in prima persona e fa riferimento al consolato (senza specificazione che fosse quello dei placiti) ed è dunque di prima redazione risalente.

<sup>29</sup> A titolo di confronto rinvio al dettato più completo del coevo notaio Damiano di Camogli, che riporta la sentenza di restituzione di una casa a una vedova attuata da un console di giustizia, il quale specifica, dopo la ricognizione degli *extimatores*, di dare alla donna *in bonis et de bonis mobilibus Iacobi de Costa de Balneo si extant denarium pro denario et si non extant in bonis immobilibus ad rationem de duobus tria secundum formam capituli in soluctum et titolo pro solucto* (ASGe, *Notai Antichi*, 148, cc. 1v-2r, 1299 marzo 9; ringrazio Giovanna Orlandi per la segnalazione). Si tratta in ogni caso di un uso abbastanza risalente: si veda per esempio come nel 1233 il console di giustizia Rufino *de Gavaço* sentenzia in una causa tra figlia e madre per un credito della prima verso la seconda, che sarà rimborsato *de duobus tria*, cioè nella misura di 25 lire delle 37 dovute, pagati 3 soldi e 7 denari agli *extimatores* di quei beni (*Santa Maria delle Vigne* 1969, doc. 122, pp. 137-139).

sorta di sopravvalutazione – nei documenti adesso oggetto di analisi costituisce di fatto, come si constaterà, un criterio dei due terzi, pur se non regolarmente applicato e forse con alterazione del significato originario (dal momento che la locuzione andrebbe tradotta ‘in ragione di tre per due’). A questa irregolarità non ho trovato adeguata spiegazione, arrendendomi per ora di fronte al fatto che le cifre attestate hanno nell’insieme una loro eloquenza.

Allo stesso modo non risulta sempre chiaro se in quei ripristini di disponibilità siano (sempre) conteggiate anche le spese vive per la ricognizione nell’estimo e il pagamento dello scriba: si tratta di importi compresi fra 3 e 5 lire, cioè una cifra molto sostanziosa per una pratica burocratica, che forse ha l’effetto di scoraggiare chi si è visto sequestrare beni di basso valore<sup>30</sup>. Tali spese non sono esplicitamente menzionate nel caso di Chiara sposata nei Fieschi e in quelli di Eliana e di Giacomina entrate nel raggruppamento familiare *de Nigro*, mentre nel documento di Clarissa coniugata a Ianino Malocello è stata lasciata bianca, come si è detto, l’importante parte centrale destinata alla relazione degli *extimatores* comunali. In qualche atto è particolarmente evidente lo sforzo di far quadrare la quota conferita (*sors*) con il valore stimato, con cifre espresse in lire, soldi e denari, che potrebbero però derivare del computo di quelle spese vive.

Ciò che preme sottolineare, ad ogni buon conto, è la salvaguardia della proprietà del marito (dote inclusa), che non è ceduta per intero alla moglie mentre è bandito dalla città. Stando a quel capitolo statutario, infatti, venuta a cadere la situazione debitoria, il bene deve essere integralmente restituito al *forestatus*. Questa mi pare la logica sottostante il reintegro nella disponibilità, come si è già visto nel sottolineare che il provvedimento ‘quadro’ vieta l’acquisizione della piena proprietà dei beni corrispondenti alla dote da parte delle donne<sup>31</sup>.

Al di là dei dubbi interpretativi che è onesto dichiarare, sono ovviamente due gli aspetti cui prestare attenzione: da un lato entità e qualità del conferimento dotale, dall’altro entità e qualità della attribuzione/restituzione deliberata dal giudice. In questa duplice prospettiva è cruciale l’uso dell’estimo, un campo che nel contesto genovese è da esplorare anche riguardo il tardo Duecento. È un’esplorazione problematica, dal momento

---

<sup>30</sup> Sulle tariffe dei notai per le diverse tipologie documentarie è adesso prezioso CALLERI 2019, la cui ricerca si arresta però al primo quarto del secolo XIII.

<sup>31</sup> Sopra, testo corrispondente alla nota 21.

che è giocoforza accostarsi al problema senza disporre dei registri dell'epoca e perciò in maniera sempre filtrata da altri documenti. Propongo perciò di impostare provvisoriamente le questioni che sorgono dai casi che tra breve presenterò nei termini seguenti.

Riguardo a entità e qualità del conferimento dotale è difficile distinguere se, una volta dichiarato il valore convenuto<sup>32</sup>, sia effettivamente tutto in moneta quanto trasmesso al neospo e subito 'messo in sicurezza' da questi in proprietà fondiaria e in edifici, oppure sia conferito (anche) in beni immobili attinti dal patrimonio della famiglia della sposa<sup>33</sup>. Mentre non sembra valutata l'ipotesi di una restituzione in numerario<sup>34</sup>, nell'un caso e nell'altro la registrazione nell'estimo dovrebbe essere tempestiva, come si verifica positivamente nel primo dei casi illustrati qui di seguito e relativo a Isabella, figlia di Gabriele *de Nigro*. Occorre a questo punto sottolineare che il conferimento dotale a Genova spesso è scaglionato nel tempo, solitamente nell'arco di un anno o due, nonostante che nell'*instrumentum dotis* si dichiarò la completa soddisfazione per quanto ricevuto, perché è un passo necessario per la *transductio* della donna nella casa coniugale<sup>35</sup>. *Qui se dicit quietum et solutum* è infatti quanto si legge dichiarato da parte del neo coniuge (o di suo padre) nel documento cardine degli accordi matrimoniali: ma non di rado nei cartolari ne seguono subito dopo altri attestanti complesse transazioni che coinvolgono la dote e la rateizzazione concordata,

---

<sup>32</sup> Accantonato adesso il problema, non ponderabile ma cruciale nella presente analisi, dell'articolazione della famiglia di provenienza della nubenda: esistono fratelli e sorelle e quanti sono? Ci sono dei collaterali viventi?

<sup>33</sup> Si veda sopra, nota 17. Si tenga presente la consuetudine di convertire il valore dell'antefatto in beni immobili, che richiamo attraverso due esempi. Nel 1161, *Marchio Alinerii* dona per antefatto, *ad habendum et tenendum pro more et consuetudine civitatis Ianue*, alla sposa *Carençona* 100 lire in beni (*Giovanni scriba* 1934-35, doc. 906, p. 49). Nel 1201, Alda, vedova di Bonvassallo Nepitella, dal momento che ha ricevuto dal figlio di questi, Ogerio, la somma di 75 lire quale restituzione dell'antefatto che era stato di 100, *cum non tenerentur dare nisi in immobili secundum usum Ianue*, rinuncia alle residue 25 lire (*Giovanni di Guiberto* 1939, doc. 452, p. 214). Si veda anche il contributo di Denise Bezzina in questo volume, Capitolo III.

<sup>34</sup> Gli statuti prevedono che solo quando non ci sia disponibilità di patrimonio monetario si possa attingere l'equivalente della dote dai beni immobili del marito: *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. CXXIV, *De manifestacione bonorum mariti*, pp. 123-124. Nei casi descritti paiono evidenti progressi accordi, più o meno taciti e forse come prassi abituale, per scongiurare o posticipare il più possibile la richiesta di denaro.

<sup>35</sup> Come Denise Bezzina ben dimostra nel Capitolo III, paragrafo 2.

sempre precisa riguardo le scadenze. Ecco allora una domanda che resta senza risposta: quando vi siano pagamenti dilazionati in denaro o in altra natura, in quale modo si comportano i diversi attori nella prospettiva della necessaria registrazione nell'estimo, vuoi che si tratti di edifici e terre conferiti, vuoi che si tratti dei beni immobili scelti a garanzia della restituzione della dote? Manca tra l'altro spesso notizia delle quietanze di questi pagamenti, un dato prevedibile in ragione delle perdite documentarie.

Riguardo a entità e qualità della attribuzione/restituzione è difficile comprendere come si comporti il giudice delegato dal podestà, una volta ricevuta la relazione degli *extimatores* del comune. Secondo quale criterio sono infatti individuati i beni immobili da (ri)assegnare alla richiedente? A dire il vero, la sentenza del giudice in qualche caso suona una conferma di quanto già deciso dagli *extimatores*, che non necessariamente sono neutri misuratori di superfici. Il loro ruolo assume dunque un peso decisamente politico. Si può allora precisare meglio la questione: il giudice o gli *extimatores* vanno a colpo sicuro indicando terre ed edifici che figurano nell'estimo a nome della donna tra quelli del marito, come si è visto parzialmente nel caso di Clara sposata a Federico Fieschi? Oppure nella restituzione esiste anche un margine di discrezionalità, vale a dire la possibilità di esercitare pressioni e opzioni vuoi da parte del comune vuoi da parte della rivendicante e del suo rappresentante, in una trattativa che è tutta politica? Se tale è l'alternativa, occorre tenere conto di altre due questioni. Una è l'ambito molto condizionante – e più che opaco nella prospettiva della presente indagine – della gestione da parte del comune dei beni confiscati, indiscutibilmente eterogenei e parcellizzati (come emerge dalle descrizioni e perché non sono riattribuiti per intero)<sup>36</sup>. L'altra è la durata del bando e del decadere delle sanzioni. La scelta stessa di non tenere un registro dei beni sequestrati, che congelerebbe la situazione in un momento dato, allora, mi pare lasci la porta più aperta ai patteggiamenti.

#### 4. *Reintegri e restituzioni*

Il valore della dote e dell'antefatto per cui è avvenuto l'impegno negli accordi matrimoniali tra Isabella, figlia di Gabriele *de Nigro*, e Giacomino

---

<sup>36</sup> Il tema è ampiamente affrontato, per il caso bolognese, in MILANI 2003, cap. IX, pp. 329-376.



Malocello, figlio del fu Leone, è di 700 lire. Il reintegro, come da controllo effettuato sull'estimo in data 10 gennaio 1297 e con consultazione dell'*instrumentum* degli accordi matrimoniali redatto il 28 marzo 1296 avviene, a nemmeno un anno da questo, il 14 gennaio 1297, *in bonis et de bonis immobilibus dicti Iacobini*. Si tratta di una terra coltivata con vigne e alberi e dotata di case e forno in Val Polcevera, nei pressi di Fegino, stimata 225 lire e riattribuita limitatamente a 150 lire (*ad rationem de duobus tria, quarum sors est libris CL*); di un'altra vicina terra che è sia coltivata con alberi sia lasciata incolta, stimata 25 lire e riattribuita per 16 lire, 12 soldi e 8 denari; della metà di una casa a Genova detenuta *pro indiviso* da Isabella con il fratello Filippo stimata 195 lire e riattribuita per 131 lire, 5 soldi e 3 denari. Il totale di quanto è reso alla donna si aggira intorno a 400 lire. È la proprietà della casa a Genova condivisa dai fratelli Isabella e Filippo che consente di affermare con certezza come almeno parte della dote sia stata conferita in immobili e come 700 lire siano innanzitutto un valore concordato tra le due famiglie (secondo il diritto romano, si tratterebbe di *dos aestimata*)<sup>37</sup>. Acquisire tale certezza anche in un solo caso implica perciò seguire in maniera meno letterale quanto comunicano i documenti dotali e le cifre che indicano; occorre perciò reconsiderarli all'interno di una dinamica complessa in cui, per esempio, non conta solo il valore 'di mercato' degli immobili.

A proposito di Andriola, figlia del fu Ansaldo Boneto e moglie di Manfredò Grillo (figlio del fu Ancellino), il giudice delibera in data 14 gennaio 1297. La verifica sull'estimo è condotta il 24 dicembre 1296, dopo il mandato di effettuare tale verifica ricevuto quattro giorni prima, perciò in un momento anteriore ai disordini cittadini puntualmente descritti dall'arcivescovo da Varagine. Il giudice stabilisce che la donna possa riavere *iure proprietario et titulo dacionis* una casa nella *vicinia* di Santa Maria delle Vigne. Questo edificio è di importanza notevole nel largo contesto familiare in cui Andriola è entrata perché risulta confinante con la casa degli eredi di Simone Grillo e con la torre di Amiceto Grillo. Tali confinanze rendono esile l'ipotesi che l'edificio restituito faccia in origine parte del patrimonio immobiliare di Ansaldo Boneto. Dal momento che dote e antefatto, stando

---

<sup>37</sup> KIRSHNER 1985 (KIRSHNER 2005, pp. 132, 134); la prima parte di questo saggio, rivolto alle rivendicazioni delle mogli contro i mariti insolventi nell'Italia dei secoli XIV-XV, costituisce un'introduzione alla normativa che ha le sue radici nel diritto romano, proponendo un dibattito storiografico che si è rivelato prezioso anche per la trattazione dei casi genovesi qui illustrati.

all'*instrumentum* redatto il 30 settembre 1283, assommano a 900 lire, la *sors* di competenza è dichiarata in 600 lire. Occorre procedere nell'analisi in maniera fortemente ipotetica, giacché non si conosce il valore 'effettivo' della casa, condizionato com'è dalla sua strategica dislocazione. E si tenga presente l'acuita e rinnovata attenzione – poiché si sta imponendo un modello di riferimento nel compatto assetto insediativo degli alberghi – a mettere in sicurezza i principali edifici di un gruppo familiare allargato<sup>38</sup>. Un'ipotesi è dunque che tutte le 900 lire, ammesso che siano state interamente versate, siano state collocate nella casa, allora verosimilmente una dimora coniugale di grandissimo pregio. Una seconda ipotesi è che l'edificio abbia un valore inferiore: in questo caso non avrebbe risposta il problema dell'investimento da parte di Manfredo Grillo della quota della dote eccedente il valore della casa – sempre che la dote concordata sia stata conferita in modo pieno – se si tiene conto di quanto risulta nell'*instrumentum dotis*, nella previsione di una restituzione ad Andriola in caso di vedovanza.

Giacomo Embriaco, figlio del fu Nicola e padre di Bertolina sposata al *forestatus* Federico Grimaldi, figlio di Nicola, il 16 gennaio 1297 è reimmesso, agendo a nome della figlia, nella disponibilità di quanto deriva da 800 lire complessive di dote e antefatto, così come testimonia il conferimento dotale datato 14 aprile 1291 e come verificato sull'estimo il 15 gennaio 1297 (su mandato del giorno precedente). Ecco di cosa si tratta: una casa situata alla Ripa, cioè dirimpetto al mare, stimata 650 lire e riassegnata limitatamente a 430 lire, 6 soldi e 8 denari; 6 denari che *scripti sunt super Nicola de Grimaldis in pedagio Gavii* (al di là dell'Appennino) per 420 lire e dunque riattribuiti per 280 lire; 2 denari di pedaggio *porte* di cui semplicemente si ricorda che *scripti sunt in cartolario pedagii porte super dictum Nicolam [de Grimaldis]*. Infine si parla della metà più la *sextam quartae partis contingentis dicto Nicolao* nella casa, posseduta *pro indiviso* con Marcoaldo e Corrado Grimaldi, posta nella *vicinia* della Porta dei Vacca, stimata 60 lire a riattribuita per 44 lire, 6 soldi e 8 denari. Il valore di quanto ritorna a Bertolina raggiunge in questo caso circa 800 lire, equivalendo alla somma di dote e antefatto. La dote di Bertolina appare tutta o in buona parte collocata nei beni della famiglia del marito, addirittura ancora figuranti nell'estimo a nome del suocero defunto. Ma è il padre della donna, come si è detto menzionato

<sup>38</sup> Sugli alberghi in generale il testo tuttora di riferimento è GRENDI 1975; due ricerche su singoli alberghi con prodromi duecenteschi in GUGLIELMOTTI 2017 (Squarciafico) e BEZZINA 2018 (*de Nigro*).

addirittura nove volte nel corso del documento, che sembra prendere saldamente in mano la gestione del recuperando patrimonio.

Il 23 aprile 1297, ormai insediato il nuovo podestà Sorleone Curolo, per Eliana, figlia del fu Simone *de Camilla* e moglie del bannito Bernabò figlio di Pellegrino *de Nigro*, avviene una restituzione *in bonis et de bonis dicti Pelegrini de Nigro*. Si constata che il valore degli accordi matrimoniali, stando all'*instrumetum* datato 20 febbraio 1293, corrisponde a 700 lire di dote e 100 lire di antefatto: si badi al fatto che anche in questo caso si fa riferimento a una collocazione di tali importi ancora nei beni del suocero di Eliana e non in quelli del marito. La verifica condotta sull'estimo il 10 aprile 1297 produce così, *pro securitate dotium et antefacti*, il conferimento di terre nel villaggio rivierasco di Sestri (Ponente), con le case che vi insistono, compresi un frantoio e un pozzo: una delle molte confinanze è data in terra di Leonardo *de Nigro*, forse spia del fatto che la dote è stata collocata su beni originariamente della famiglia del marito (senza del tutto escludere un vicinato possessorio tra le famiglie dei coniugi). La dote effettivamente consegnata pare tuttavia essere limitata a 450 lire, e la *sors* data alla donna, *ad rationem de duobus tria*, è di conseguenza equivalente a un valore di 297 lire, 12 soldi e 8 denari.

Lo stesso giorno trova soddisfazione la richiesta di Giacomina, figlia di Bucucio *de Mari* e moglie di Bonifacio *de Nigro*, che è stata dotata, come risulta dal documento del 14 aprile 1288, con ben 1.000 lire cui si aggiungono le 100 di donazione maritale. Di nuovo il giudice dichiara di procedere *pro securitate dotium et antefacti*; nel corso del documento si parla però poi di 1.200 lire. In seguito a una ricognizione sull'estimo attuata il 17 marzo del 1297, alla donna è data la disponibilità – *iure proprietatis et titulo dacionis in solutum* – di una torre e di una casa contigua, con una confinanza nella casa di Pellegrino *de Nigro*, nella contrada di San Lorenzo, cioè nel cuore politico della città e proprio in area dove si sta coordinando l'albergo *de Nigro*<sup>39</sup>. Si pone così in sicurezza un nucleo prezioso della consociazione familiare che va organizzandosi anche sotto il profilo di una compatta dislocazione delle proprietà immobiliari. Il valore della restituita *sors*, nuovamente *ad rationem de duobus tria*, equivale a 794 lire e 4 soldi. Questo è uno dei casi in cui si legge limpidamente che la scelta è effettuata prima della deliberazione podestarile: *damus nos extimatores... turrim infrascriptam cum domo que est contigua ipsi turri*. Non è forse una coincidenza che i tre funzionari siano in

<sup>39</sup> BEZZINA 2018.

quest'unica occasione nominativamente ricordati<sup>40</sup>; il giudice del podestà sembra poi conferire pieno vigore alla loro decisione. È certamente notevole che il patrimonio di dote e antefatto di Bertolina sposata Grimaldi sia stato collocato – lo si è appena visto – anche in redditi di natura pubblica, come nel pedaggio di Gavi. Ma ancor più colpisce la decisione, meditata in base a considerazioni complesse e presa circa un decennio prima dal marito o dal suocero di Giacomina, di come mettere al sicuro il cospicuo patrimonio dotale. Lo si collega infatti a una torre, e alla casa annessa, dal forte ed evidente significato militare e simbolico per la famiglia in cui Giacomina è entrata: questo complesso edilizio è considerato una cassaforte così sicura perché nemmeno si considera l'eventualità che la donna, una volta vedova, possa davvero volere indietro il suo patrimonio? Beninteso, se si esclude l'eventualità di una sorta di patteggiamento, attuato in parallelo alla rivendicazione, con il comune, nelle sue emanazioni funzionali (gli *extimatores*) e nei suoi esponenti di vertice, affinché la famiglia *de Nigro* rientri in qualche modo, tramite Giacomina, nella disponibilità della fortificazione e della vicina casa<sup>41</sup>. In definitiva, si tratterebbe di un suggello dell'alleanza sancita con il matrimonio tra una *de Mari* e un *de Nigro* e un attestato di piena fiducia che i comportamenti della donna siano perfettamente coerenti e coordinati con quelli della famiglia in cui è entrata: la dote risulta perciò una protezione anche nella prospettiva maschile.

Il caso di Clarissa moglie di Ianino Malocello resta opaco per quanto riguarda il valore attribuito ai beni restituiti, dal momento che il notaio Giacomo di Albaro non ha compilato la parte dell'atto che negli altri casi contiene le informazioni desunte dall'estimo. Si apprende solo che il giudice del podestà sentenza che alla donna, quale soluzione di dote e antefatto, siano assegnate *medietatem domus, sextam partem turris et terra de quibus in infra-scripto extimo fit mencio*. La menzione della quota di una torre parla ancora una volta di quanto debba essere oculato trovare un conveniente assetto del patrimonio di un nuovo consorzio coniugale.

<sup>40</sup> Ingueto *Malfiaster*, Ianuino *de Campis* notaio e Paolino *pelliparius*.

<sup>41</sup> Per apprezzare questo conferimento, benché provvisorio, va richiamato lo statuto pisano del 1262 che « permette alle figlie, dotate e non dotate, di accedere ai beni paterni dopo i loro fratelli maschi, ma le esclude dall'eventuale possesso dei simboli del potere del lignaggio quali case, torri e castelli »: rimando per brevità al bello studio di LUMIA-OSTINELLI 2003, p. 15, ma si vedano anche NICCOLAI 1940, pp. 10-12 e FAINI 2014, p. 30.

### 5. *La soluzione genovese e la salvaguardia di un principio*

Sono pochi i confronti attuabili con le coeve soluzioni cui si perviene in altre città rispetto ad analoghe rivendicazioni, ma occorre innanzitutto sottolineare il forte e inequivocabile dato comune, vale a dire la protezione dei diritti dotali fin in presenza del bando politico, prevalendo il diritto di famiglia, così come è normato negli statuti cittadini. Si guardi al caso di Bologna, dove a partire dai tardi anni Settanta del Duecento, nell'ambito del conflitto tra lambertazzi, sottoposti al bando, e geremei, «nello specifico ambito dei beni pesarono anche fattori giuridici, in particolare l'intangibilità dei diritti legati alla restituzione della dote». Continuo a citare dalla ricerca di Giuliano Milani (2005) dedicata all'esclusione dal comune:

Moltissime petizioni vennero avanzate da vedove, mogli o suoceri di banditi che affermavano di vantare diritti sui beni sequestrati, in quanto parte del patrimonio portato in dote all'atto del matrimonio. Da queste petizioni è possibile ricavare che, almeno a partire dal 1277, il comune concesse esplicitamente alle mogli dei banditi risarcimenti in natura per i beni dotali, a patto che le mogli versassero un *depositum* in denaro che sarebbe stato trattenuto se il terreno in questione fosse stato legittimamente contestato da altri. Alcuni anni dopo, molte mogli chiesero e ottennero la restituzione di questo deposito<sup>42</sup>.

È quasi ovvio perciò concludere che non solo in contesti cittadini differenti si perviene a soluzioni diverse ma consonanti (ricorso al *depositum* a Bologna, restituzione parziale nella proporzione *de duobus tria* a Genova) nella cornice di quella comune tutela, ma anche che nel caso ligure ogni rivendicazione dotale, specie se osservata in maniera ravvicinata, tende a fare un po' storia a sé. Le variabili in campo sono infatti numerose, con soluzioni che derivano da contingenti e complesse interazioni relazionali.

Le vigorose e pubbliche richieste delle sette donne dell'aristocrazia cittadina hanno consentito, in ogni caso, di cogliere due momenti di estremo rilievo per apprezzare come le doti siano coinvolte nel gioco politico. Da un lato, c'è l'occasione del conferimento dotale, quando insieme alla *transductio* della donna nella casa maritale possono attuarsi scelte importanti relative alla collocazione o alla amministrazione di questo patrimonio: qui pesano sia condizioni politiche che occorrerebbe di volta in volta indagare, sia di-

<sup>42</sup> MILANI 2003, p. 361; i casi affrontati in maniera ravvicinata da KIRSHNER 1985 (KIRSHNER 2015, p. 142 e sgg.), che distingue tra banno ed esilio, sono di cronologia decisamente più tarda e riguardano per lo più il contesto fiorentino, giovandosi di documentazione più articolata, tra cui i *consilia* dei giuristi.

namiche di varia prospettiva temporale tra le famiglie dei nuovi sposi, anche in considerazione della loro età. Dall'altro, c'è la fase viva del conflitto e del bando, quando si verifica l'appropriatezza di quelle scelte e può accadere che siano fatti degli adattamenti in previsione di un periodo di durata non precisabile. Levato il bando, decade automaticamente la condizione di insolvenza maritale (e si scioglie qualsiasi ambiguità in materia di obbligatorie contribuzioni fiscali). Ma c'è da chiedersi se la consapevolezza crescente dell'eventualità del bando condizioni vieppiù nel prosieguo la scelta dei beni dotali, quando si tratti di immobili e di oggetti di pregio, o di 'mettere in sicurezza' il denaro della dote collegandolo a una specifica parte delle proprietà della famiglia in cui la donna entra<sup>43</sup>.

La linea adottata a Genova proprio alla fine secolo XIII è chiara: il comune sotto il governo dei due capitani consente la restituzione dotale con limiti che non pregiudichino il reintegro nella piena proprietà da parte del coniuge. Si salvaguarda, al di là della contingente dinamica politica, una questione di principio di lungo periodo, trasversale alle parti, e si riafferma il privilegio della *linea masculina*. E in definitiva possono essere anche i banditi stessi a beneficiare della protezione dotale<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> È infatti giusto chiedersi come possa evolvere tale dinamica anche in un periodo successivo a quello preso in considerazione in questo libro, che si arresta al 1300 (rinvio al Capitolo I), costituendo il bando un'architrave della società cittadina italiana in età bassomedievale. Al di là dei riferimenti a esiliati, extrinseci e intrinseci che si leggono negli *Annales* di Giorgio Stella e a quanto è menzionato sopra, alla nota 25, una ricerca mirata a reperire testimonianze su bando e doti nella massa dei 4-500 cartolari notarili del solo secolo XIV appare ardua e senza garanzia che ne sortiscano risultati. Posso però dire che non ho avuto occasione di rinvenire documentazione relativa a rivendicazioni dotali connesse al bando nel corso di un sondaggio parziale, guidato da altri interrogativi ma compiuto sui cartolari di notai operanti per il comune genovese (e anzi facenti base proprio nel palazzo comunale), lungo i primi due decenni del Trecento.

<sup>44</sup> Per definire ancor meglio i contorni della situazione genovese si può considerare un ulteriore, e complesso, caso riportato nel cartolare di Giacomo di Albaro, cui si trova più isolatamente soluzione sempre nel 1297, ma il 7 di settembre (cc. 107v-108v). La differenza essenziale rispetto agli altri casi coordinati e affrontati nella prima metà dell'anno è che qui non si tratta di beni dotali – con il loro regime di protezione – o comunque di pertinenza di un consorzio coniugale (come è il caso di Clara Fieschi). La rivendicazione non è infatti attuata da una donna dichiarata sposata e la disomogeneità è palese anche nel fatto che la modalità di reintegro risulta diversa. Chi risulta attivo e ottiene l'intervento direttamente del podestà Sorleone Curolo, il quale non delega un giudice, è Lanfranco *de Cruce, notarius familiaris et domesticus nobilis domine Constantie*, la vedova del potente marchese Alberto Malaspina, la quale agisce a nome della figlia Parisina, che si direbbe nubile e di cui non è dichiarata una vedovanza. Costei è reimmessa nella piena

## Opere citate

- Acta Henrici VII imperatoris Romanorum et Monumenta quaedam alia Medii Aevi*, a cura di W. DOENNIGES, I, Berolini 1839.
- Annali genovesi 5 1929 = Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MCCLXXX al MCCLXXXIII*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, 5, Roma 1929 (Fonti per la Storia d'Italia. Scrittori, secoli XII-XIII).
- ASCHERI 2000 = M. ASCHERI, *I diritti del Medioevo italiano (secoli XI-XV)*, Roma 2000.
- BASSO 2014 = E. BASSO, *Identità nobiliare in una città di mercanti: i Guerci e i Malocelli nella Genova dei secoli XII-XIII*, in « *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medioevo* », 116 (2014), pp. 131-169.
- BEZZINA 2018 = I de Nigro *fra Due e Trecento: progetti familiari e modalità consociative di un albergo genovese. Prime ricerche*, in « *ASLi* », n.s., LVIII (2018), pp. 5-22.
- CALLERI 2019 = M. CALLERI, *I conti in tasca ai notai. Ricerche sul notariato ligure: Genova e Savona (1154-1225)*, in « *Reti Medievali Rivista* », 20/1 (2019), pp. 1-32.
- CARO 1975 = G. CARO, *Genova e la supremazia sul Mediterraneo (1257-1311)*, « *ASLi* », n.s., XXIV-XXV (1974-1975).
- Cartolari notarili genovesi (1-149) 1956-1961 = Cartolari notarili genovesi (1-149). Inventario* [a cura di G. COSTAMAGNA], vol. I, parti I e II, Roma, Archivio di Stato di Genova - Ministero dell'Interno, 1956-1961 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XXII e XLI).
- Escludere per governare 2011 = Escludere per governare. L'esilio politico fra medioevo e rinascimento*, a cura di F. DI GIANNATALE, Milano 2011.
- FAINI 2014 = E. FAINI, *Società di torre e società cittadina. Sui pacta turris del XII secolo*, in *Società e poteri nell'Italia medievale. Studi degli allievi per Jean-Claude Maire Vigueur*, a cura di S. DIACCIATI - L. TANZINI, Roma 2014, pp. 19-39.
- FOSTER BAXENDALE 1991 = S. FOSTER BAXENDALE, *Exile in practice: The Alberti family in and out of Florence, 1401-1428*, in « *Renaissance Quaterly* », 44 (1991), pp. 720-756.
- Georgii et Iohannis Stellae Annales = Georgii et Iohannis Stellae Annales Ianuenses*, a cura di G. PETTI BALBI, Bologna 1975 (Rerum Italicarum Scriptores, tomo XVII, Parte I).
- Giovanni di Guiberto 1939 = Giovanni di Guiberto (1200-1211)*, a cura di M.W. HALL-COLE - H.C. KRUEGER - R.G. REINERT - R.L. REYNOLDS, Genova 1939.
- Giovanni scriba 1934-1935 = M. CHIAUDANO - M. MORESCO, Il Cartolare di Giovanni scriba*, Torino-Roma, 1934-1935 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, I-II; *Regesta Chartarum Italiae*, 19-20).

---

proprietà (*iure proprietario et titulo dacionis* e poi più oltre *denario pro denario*) di complessive 75 tavole di terra situate nella podesteria di Sestri (Levante). Queste terre erano state donate a Parisina dal defunto *forestatus et bannitus* Giovannino, figlio del fu Pagano *de Vincigente* di Sestri (Levante) – non riconoscibile quale marito della donna, ma probabile appartenente alla clientela marchionale – in due distinte e recenti occasioni. Le cessioni avevano forse mirato ad aggirare la confisca (su tali espedienti MILANI 2003, p. 331).

- GRENDI 1975 = E. GRENDI, *Profilo storico degli alberghi genovesi*, in «Mélanges de l'École française de Rome», 87/1 (1975), pp. 241-302, anche in ID., *La repubblica aristocratica dei genovesi. Politica, carità e commercio tra Cinque e Seicento*, Bologna 1987, pp. 49-102.
- GUERRA MEDICI 1996 = M.T. GUERRA MEDICI, *L'aria di città. Donne e diritti nel comune medievale*, Napoli 1996.
- GUGLIELMOTTI 2017 = P. GUGLIELMOTTI, «Agnacio seu parentella». *La genesi dell'albergo Squarciafico a Genova (1297)*, Genova 2017 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 2).
- IACOPO DA VARAGINE 1995 = IACOPO DA VARAGINE, *Cronaca della città di Genova dalle origini al 1297*, a cura di S. BERTINI GUIDETTI, Genova 1995.
- KIRSHNER 1985 = J. KIRSHNER, *Wife's Claims against Insolvent Husband in late Medieval Italy*, in *Women of the medieval World: Essays in Honor of John H. Mundy*, a cura di J. KIRSHNER - S.F. WEMPLE, Oxford 1985, pp. 256-303, anche in KIRSHNER 2015, pp. 130-188.
- KIRSHNER 2004 = J. KIRSHNER, *Genere e cittadinanza nelle città-stato del Medioevo e del Rinascimento*, in *Innesti. Donne e genere nella storia sociale*, a cura di G. CALVI, Roma 2004, pp. 20-38.
- KIRSHNER 2015 = J. KIRSHNER, *Marriage, Dowry and Citizenship in Late Medieval and Renaissance Italy*, Toronto 2015.
- KUEHN 1999 = T.J. KUEHN, *Law, Family, and Women: Toward a Legal Anthropology of Renaissance Italy*, Chicago 1999.
- Libri Iurium* I/8 2002 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/8, a cura di E. PALLAVICINO, Genova 2002 (Fonti per la Storia della Liguria, XVII).
- LUMIA-OSTINELLI 2003 = G. LUMIA-OSTINELLI, «*Ut cippus domus magis conservetur*». *La successione a Siena tra statuti e testamenti (secoli XII-XVII)*, in «Archivio Storico Italiano», CLXI/1 (2003), pp. 3-51.
- MILANI 2003 = G. MILANI, *L'esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2003 (Nuovi studi storici, 63).
- MILANI 2007 = G. MILANI, *Giuristi, giudici e fuoriusciti nelle città italiane del Duecento. Note sul reato politico comunale*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'occident à la fin du Moyen Âge*, a cura di J. CHIFFOLEAU - C. GAUVAUD - A. ZORZI, Rome 2007 (Collection de l'École française de Rome, 385), pp. 594-642.
- MILANI 2009 = G. MILANI, *Legge ed eccezione nei comuni di Popolo del XIII secolo (Bologna, Perugia, Pisa)*, in *Sistemi di eccezione*, a cura di M. VALLERANI, in «Quaderni storici», XLIV/2 (2009), pp. 377-398.
- NICCOLAI 1939 = F. NICCOLAI, *Contributo allo studio dei più antichi brevi della compagna genovese*, Milano 1939.
- NICCOLAI 1940 = F. NICCOLAI, *I consorzi nobiliari e il Comune nell'alta e media Italia*, Bologna 1940.
- OLIVIERI 1858 = A. OLIVIERI, *Serie dei Consoli del Comune di Genova illustrata da Agostino Olivieri*, in «ASLi», I (1858), pp. 156-626.
- PAZZAGLINI 1979 = P.R. PAZZAGLINI, *The Criminal Ban of the Sienese Commune, 1225-1310*, Milano 1979 (Quaderni di "Studi Senesi", 45).



- PETTI BALBI 1997 (2007) = G. PETTI BALBI, *Magnati e popolani in area ligure*, in *Magnati e popolani nell'Italia comunale*. Quindicesimo Convegno di studi, Pistoia, 15-18 maggio 1997, Pistoia 1997, pp. 243-272, anche in G. PETTI BALBI, *Governare la città. Pratiche sociali e linguaggi politici a Genova in età medievale*, Firenze 2007 (E-Book Monografie, 4).
- POLONIO 2003 = V. POLONIO, *Da provincia a signora del mare. Secoli VI-XIII*, in *Storia di Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico*, a cura di D. PUNCUH, Genova 2003, pp. 111-231.
- Santa Maria delle Vigne* 1969 = *Le carte di Santa Maria delle Vigne di Genova (1103-1392)*, a cura di G. AIRALDI, Genova 1969 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 3).
- SHAW 2000 = C. SHAW, *The Politics of Exile in Renaissance Italy*, Cambridge 2000.
- STARN 1982 = R. STARN, *Contrary Commonwealth. The Theme of Exile in Medieval and Renaissance Italy*, Berkeley e Los Angeles 1984.
- Statuti della colonia genovese 1871* = V. PROMIS, *Statuti della colonia genovese di Pera*, Torino 1871 (Miscellanea di storia italiana, 11).
- TORELLI 1998 = P. TORELLI, *Il bando nei comuni medievali italiani* [1980], in *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII-XIII*, a cura di G. ALBINI, Torino 1998 (I Florilegi, XII), pp. 118-130.

### *Sommario e parole significative - Abstract and keywords*

L'articolo prende in esame sette azioni intraprese di fronte al comune di Genova da parte di altrettante mogli e dei loro rappresentanti, che nel 1297 rivendicano anzitempo le proprie doti, dal momento che i coniugi sono stati banditi dalla città in una fase di violenta conflittualità di fazione. La tutela della dote garantita dalla normativa e dal governo cittadino consente un sostanziale reintegro e una protezione di beni di cui in definitiva si giovano anche quegli stessi uomini messi al bando.

**Parole significative:** Medioevo, secoli XII-XIII, Genova, Liguria, doti, bando politico, mogli, aristocrazia.

The article examines seven petitions made to the Commune of Genoa by as many wives and their legal agents in 1297. The women were claiming immediate return of their dowries, since their spouses had been banished from the city during an outburst of violent factional conflict. Law and government ensured that the dotal fund was safeguarded allowing for a substantial reintegration and protection of property which ultimately benefitted the banished men themselves.

**Keywords:** Middle Ages, 12<sup>th</sup>-13<sup>th</sup> centuries, Genoa, Liguria, dowries, political banishment, wives, aristocracy.



# QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

DIRETTORE

Carlo Bitossi

COMITATO SCIENTIFICO

GIOVANNI ASSERETO - MICHEL BALARD - CARLO BITOSSI - MARCO BOLOGNA -  
STEFANO GARDINI - BIANCA MARIA GIANNATTASIO - PAOLA GUGLIELMOTTI -  
PAOLA MASSA - GIOVANNA PETTI BALBI - VITO PIERGIOVANNI - VALERIA  
POLONIO - ANTONELLA ROVERE - FRANCESCO SURDICH

Segretario di Redazione

Fausto Amalberti

✉ [redazione.sisp@yahoo.it](mailto:redazione.sisp@yahoo.it)

Direzione e amministrazione: PIAZZA MATTEOTTI, 5 - 16123 GENOVA  
Conto Corrente Postale n. 14744163 intestato alla Società

🖨 <http://www.storiapatriagenova.it>

✉ [storiapatria.genova@libero.it](mailto:storiapatria.genova@libero.it)

Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-53-6 (a stampa)

ISSN 2421-2741 (a stampa)

ISBN - 978-88-97099-55-0 (digitale)

ISSN 2464-9767 (digitale)

---

*finito di stampare giugno 2020*

*Status S.r.l. - Genova*

ISBN - 978-88-97099-53-6 (a stampa)

ISBN - 978-88-97099-55-0 (digitale)

ISSN 2421-2741 (a stampa)

ISSN 2464-9767 (digitale)